

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
(Provincia di Pavia)

**ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2008**

Contrattazione decentrata per l'anno 2008 : Accordo relativo a modalità utilizzo risorse.

Come da parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, il giorno 30.09.2008, sulla base della preintesa intervenuta fra le parti in data 25.06.2008 tra la parte pubblica e la rappresentanza sindacale è sottoscritto il presente **Accordo Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2008.**

- Parte pubblica

- Delegazione di parte sindacale:

Rappresentanza Sindacale Aziendale (Unitaria):

Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di Categoria firmatarie del C.C.N.L.

PREMESSA

Il presente accordo raggiunto in relazione alle materie demandate dal C.C.N.L. alla contrattazione decentrata integrativa assume come obiettivo prioritario la valorizzazione delle persone, fondata sul miglioramento delle competenze professionali possedute e sul contributo individuale assicurato al fine di supportare i processi di innovazione, efficienza, efficacia e di miglioramento dei servizi per i cittadini (art. 2 C.C.N.L. 31.03.1999).

Esso si basa sui seguenti principi:

1. Aumentare il livello di responsabilizzazione individuale ed il grado di coinvolgimento nei processi di miglioramento dell'Ente assumendo il riconoscimento delle competenze professionali del personale, adeguatamente supportato da processi formativi, quale valore irrinunciabile con la consapevolezza che la qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione è in larga misura determinata dalla qualità delle prestazioni dei dipendenti;
2. Coniugare le esigenze di valorizzazione delle persone ed il miglioramento dei risultati per l'Ente, attraverso la ricerca di una maggiore funzionalità delle sue strutture organizzative;
3. Perseguire le politiche tese alla ricerca di un più stretto collegamento fra contributi individuali e/o di gruppo e sistema degli incentivi.

COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

Con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale rappresentata dal Vice-Sindaco, Sig. Fazzini Pierangelo;

La delegazione trattante costituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, è così composta:

- Parte pubblica:

Componenti:

Direttore Generale e Responsabili di Servizio:

Sigg. Soriani Antonio, Gambini Maria Grazia, Piccinini Maristella, Fassi Marinella, Ramella Gianni e Ponti Anna Lisa.

- Delegazione di parte sindacale:

Rappresentanza Sindacale Aziendale (Unitaria):

Sigg. Balzi Maria Luisa, Laboranti Flavia, Pogliani Carola e Villa Francesca.

Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di Categoria firmatarie del C.C.N.L.

FP CGIL (Galantucci Anna Maria) – CISL FPS (Cassinari Antonio) – UIL FPL

(Poggi Maurizio)

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo Collettivo Decentrato Integrativo si intende efficace quando, sottoscritto dalle parti, e previo controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio con la relativa certificazione degli oneri, sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica in forza dell'atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale (art. 4, comma 3, C.C.N.L. 22.01.2004).

CAMPO DI APPLICAZIONE E VIGENZA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Collettivo Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale dell'Ente di appartenenza alle categorie A, B, C, D del vigente ordinamento professionale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e a part-time, salvo le clausole speciali per tali tipi di rapporto.

Il presente Accordo ha durata annuale.

Le modalità di utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 4, comma 1, 31 e seguenti del C.C.N.L. 2002-2005 e artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 01.04.1999) sono determinate con cadenza annuale, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

Viene pubblicato all'albo pretorio per pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge fra le parti stipulanti.

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" affidate alla competenza dei Responsabili di Servizio che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs.165/2001 "... la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

A tale fine occorre sottolineare che :

- la contrattazione integrativa non ha titolo, per libera scelta delle parti, di trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal C.C.N.L., la delimitazione delle materie corrisponde all'interesse dei datori di lavoro, in quanto essa deriva anche dalle indicazioni del Comitato di Settore che rappresenta tutte le amministrazioni del comparto;
- le materie oggetto di contrattazione non possono essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi di quelli stabiliti dal C.C.N.L.; così, se il C.C.N.L. stabilisce che una determinata materia deve essere trattata dal contratto integrativo solo nei "criteri generali" non è possibile disciplinarla integralmente in tale sede;
- il contratto integrativo non può violare in alcun modo i vincoli derivanti dal C.C.N.L.; questo non vale solo per i vincoli di carattere finanziario, ma anche per ogni altro tipo di vincolo;
- il contratto integrativo non può comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

2. L'eventuale sottoscrizione di un contratto integrativo in violazione dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs.165/2001 determina la nullità delle clausole incriminate e la loro inapplicabilità, l'espressione "Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate" non è tautologica: essa sta a significare che vi è responsabilità non solo di chi ha sottoscritto le clausole nulle ma anche di chi si è limitato ad applicarle pur non avendole sottoscritte.

3. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono elencate dall'art.4 del C.C.N.L. del 01.04.1999, altre sono previste nel C.C.N.L. del 14.09.2000 e nel C.C.N.L. del 05.10.2001, nonché nel C.C.N.L. del 22.01.2004.

4. Nelle materie oggetto di contrattazione integrativa, le parti hanno l'obbligo di contrattare secondo correttezza e buona fede, ma non sempre hanno anche un obbligo a contrarre, cioè di addivenire necessariamente alla stipulazione del contratto.

L'obbligo a contrarre sussiste solo nelle materie che attengono al trattamento economico del personale, riservate alla contrattazione dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs.165/2001: tale disposizione stabilisce, infatti, che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Tale obbligo è altresì ribadito dall'art.4, comma 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999 che elenca una serie di materie oggetto di contrattazione (non riguardanti il trattamento economico) per le quali, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti "riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione". Questa clausola sta a significare che, decorso il termine previsto, l'Ente può disciplinare unilateralmente le materie da essa elencate.

In caso di mancato accordo sulle materie per le quali vige l'obbligo a contrarre, si dovrà continuare ad applicare il contratto integrativo precedente.

CRITERI GENERALI PER LE POLITICHE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro generale è di 36 ore settimanali, per i lavoratori a tempo pieno, ed è funzionale all'orario di servizio e all'orario di apertura al pubblico ed è articolato, di norma, su 6 giorni settimanali con 1 rientro pomeridiano diversificato su 5 giorni settimanali, in modo tale da garantire la più ampia fruibilità dei servizi da parte degli utenti.

Nella distribuzione dell'orario di lavoro, improntata a criteri di flessibilità, vengono utilizzati diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro secondo le modalità previste al comma 4 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 06.07.1995 e dai D.Lgs 66/2003 e 213/2004.

Il fondo per compensare il lavoro straordinario per l'anno 2008 è determinato in € 9.518,40 già dedotta la percentuale del 3%, di cui all'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 01.04.1999, somma confluita nelle risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 2002-2005.

In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario verranno utilizzati per incrementare la parte delle risorse variabili di cui all'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 2002-2005.

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come risorse decentrate) sono determinate annualmente e si distinguono in due categorie:

a) risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, definite dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 2002-2005;

b) risorse i cui importi hanno caratteristiche di eventualità e di variabilità, definite dall'art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 2002-2005, che integrano annualmente le risorse di cui alla precedente lettera a).

2. Le risorse di cui alla precedente lettera a) sono definite, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 2002-2005, in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Tali risorse sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4, art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del C.C.N.L. del 01.04.1999; art. 4, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 05.10.2001, più le integrazioni previste dai successivi C.C.N.L. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.

Esse sono dettagliate come segue e con i relativi importi:

DEFINIZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**RISORSE STABILI**

- **CCNL 01.04.1999- (coordinato con art. 31 – comma 2 - CCNL 22.01.2004)**

ART. 14, comma 4 : riduzione del 3% del lavoro straordinario

E 294,28

ART.15

CO. 1 - RISORSE:

A) art.31 co.2 CCNL 06/07/1995:

lett.b) particolari condizioni di disagio	E 5.024,09	
lett.c) particolari posizioni lavorative e respons.	E 5.534,35	- Monte salari 1993: L. 1.210.925.000 -
lett.d) qualità di prestazione individuale	==	
lett.e) produttività collett. e miglioramento servizi	E 42.623,19	

Tot. **E 53.181,63**

B) art.32 CCNL 16.07.1996

Risorse aggiuntive ed economie di gestione ==

C) art. 32 CCNL 06.07.1995

Risparmi di gestione sul trattamento accessorio ==

D) art. 43 Legge n.449/97 contratti di sponsorizzazione ==

F) Risparmi derivanti dall'applicazione art.2 co.3 D.L.vo 29/93 ==

G) CCNL 16.07.96 - LED **E 6.564,68**

H) art. 37 co. 4 CCNL 06.07.95 IND. EX Q.F. VIII ==

I) Minori oneri per riduzione posti di qualifiche dirigenziali ==

J) 0,52% del monte salari anno 1997 con decorrenza dal 31.12.99 ed a valere per l'anno successivo **E 3.617,26** - Monte salari 1997: L. 1.346.905.000 -

L) Trattamento accessorio di personale trasferito c/o altri enti per processi di decentramento e delega di funzioni ==

- ART. 4, co. 1, CCNL 5.10.2001 – INTEGRAZ. RISORSE - Monte salari 1999: L. 1.479.287.000 - pari a 1,1 % su base annua del monte salari anno 1999 **E 8.403,79**

- ART. 4, co. 2, CCNL 5.10.2001 – INTEGRAZ. RISORSE Retribuzione anzianità personale cessato dal 1.1.2000 **E 6.768,50**

- ART. 32, co 1, CCNL 22.01.2004 – INCREMENTO RISORSE- Monte salari 2001: L. 1.607.581.931 - pari a 0,62% monte salari anno 2001 **E 5.147,53**

- ART. 32, co 2, CCNL 22.01.2004 – INCREMENTO RISORSE pari a 0,50% monte salari anno 2001 **E 4.151,23**

- Rimanenza risorse per progressione orizzontale **E 6.203,08**

- ART 33, co. 5, CCNL 22.01.2004 Risparmio Indennità di Comparto (cessazioni) **E 981,83**

- ART.4, co 1, **CCNL BIENNIO EC.2004/05** – INCREMENTO RISORSE- Monte salari 2003: €887.506,41 pari a 0,5% monte salari anno 2003 **E 4.437,53**

- ART. 8, co. 2, **CCNL 11.04.2008** -INCREMENTORISORSE- Monte salari 2005: €990.934,93 pari a 0,6% monte salari anno 2005 **E 5.945,61**

TOTALE RISORSE STABILI E 105.696,95

ANNO 2008

RISORSE VARIABILI

• **CCNL 01.04.1999**

ART.15 (coordinato con art. 31 – comma 3 - CCNL 22.01.2004)

CO. 1

E) Economie conseguenti al part time **E 2.599,55**

K) Risorse previste da specifiche leggi: **E 15.655,00.**

- Legge Merloni E 5.000,00
- Piani Zona E 4.007,00
- Quota carico Comuni Ferrera E. e Pieve A per Progetto funzionamento amministrativo
Corpo intercomunale P.L. E 3.648,00
- Comando Vigili presso Comuni Ferrera E. e Pieve A.
E 3.000,00

M) Risparmi derivanti da disciplina lavoro straordinario **E 9.056,54**

CO. 2 - INTEGRAZIONE RISORSE ECONOMICHE

pari a 1,2 % su base annua del
monte salari anno 1997

E 8.347,49- Monte salari 1997: L. 1.346.905.000 -

CO. 5 –INTEGRAZIONE RISORSE PER FINANZIARE AMPLIAMENTO SERVIZI E NUOVE ATTIVITA'
(senza aumento di personale):

E 6.471,94

- **CCNL 05.10.2001** – ART 4, commi 3 e 4: specificazione delle risorse connesse al recupero I.C.I.
ed incentivazione Uffici Finanziari (art. 26 Regolamento Ici – Delibera C.C. n. 7/28.03.2003 – 5%
recupero imposta) **E 2.364,00**

- ART.4, co 2 **CCNL BIENNIO EC. 2004/05** – INCREMENTO RISORSE- **Monte salari 2003: €887.506,41**
pari a **0,50%** **E 4.437,53**

- ART. 8, co. 3, **CCNL 11.04.2008** - INCREMENTO RISORSE- **Monte salari 2005: €990.934,93**
pari a **0,9%** **E 8.918,41**

TOTALE RISORSE VARIABILI **E 57.850,46**

=====

TOTALE RISORSE STABILI **E 105.696,95**
TOTALE RISORSE VARIABILI **E 57.850,46**

TOTALE RISORSE DISPONIBILI **E 163.547,41**

ANNO 2008

UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ'

Le risorse decentrate sono ripartite per l'anno 2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del C.C.N.L. 1998-2001 e dagli artt. 33, comma 4, 34, 35, 36 e 37 del C.C.N.L. 2002-2005, come di seguito riportato:

ISTITUTI CONTRATTUALI FINANZIATI CON RISORSE STABILI

➤ **Descrizione Importi per attribuzioni in essere:**

Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi alla progressione economica all'interno della categoria: €41.314,06

Fondo per la corresponsione delle indennità di: €17.459,00

1) Turno Vigili ed Educatrici Asilo Nido €14.000,00

2) Rischio operaio €360,00

3) Indennità Educatrici Nido €3.099,00

1. L'indennità di turno spetta al personale di polizia locale (n. 4 unità) ed al personale educativo dell'asilo nido (n. 5 unità);
2. L'indennità di rischio spetta al personale operaio (n. 1 Unità);
3. Indennità per il personale educativo dell'asilo nido (n. 5 unità), introdotta dall'art. 31 - comma 7 - del C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000 pari a L. 120.000 cad. per 10 mesi di anno scolastico;

ART. 6, CCNL 5.10.2001

Incremento indennità personale educativo L. 660.000 cad. annue € 1.704,31

ART. 33 - CCNL 22.01.2004

Indennità di Comparto € 18.538,09

IMPORTO COMPLESSIVO IMPIEGO RISORSE STABILI € 79.015,46
=====

RISORSE DISPONIBILI (E 161.183,41 - E 79.015,46) **E 82.167,95 ****

**** per finanziare gli interventi qui di seguito descritti**

- **Compiti che comportono specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D quando non trovi applicazione il comma 3 dell'art. 11 N.O.P.**
(art. 36 CCNL 22.01.2004 e art. 7 CCNL 09.05.2006)

Euro 16.434,00

Suddiviso in:

✂✂ **E 900,00 Esercizio di compiti di responsabilità addetti aventi la qualifica di Ufficiale d'anagrafe: n. 3 unità x €300,00 annue;**

✂✂ **E 15.534,00 Esercizio di compiti di responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D quando non trovi applicazione il comma 3 dell'art. 11 N.O.P.: n. 12 dipendenti, incaricati con Determinazione dei Responsabili di servizio in applicazione di apposito Regolamento;**

-
- **Compenso incentivante Agenti di P.L. per servizio in convenzione** (art. 13 – co. 5 – lett. a) CCNL 22.01.2004) :

E 25,00 x 12 mesi = E 300,00 x n. 4 unità

Euro 1.200,00

-
- **Compensi attività disagiate per le categorie B e C**

Euro 4.100,00

1. Per il controllo condizioni climatiche nei mesi invernali da parte di n. 1 Operaio (E 600,00);
2. Per l'apertura asilo nido mese di luglio di n. 5 Educatrici (€400,00 cad.) (E 2.000,00);
3. Per impegno svolgimento attività lavorativa di competenza di n. 1 unità trasferita con mobilità esterna da parte di n. 1 Collaboratore Contabile (Ufficio di Ragioneria) (E 750,00);
4. Per impegno del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale svolto durante la vacanza del posto di Comandante di P.L., trasferito con mobilità esterna (E 750,00);

-
- **Attribuzione risorse derivanti da disposizioni di legge, ecc.**

Euro 15.655,00

- **Legge Merloni** (ex art. 18 legge 109/1994 e s.m.i., come specificamente regolamentato dall'Ente)

Euro 5.000,00

- **Piani di Zona** (ex art. 19 Legge 08.11.2000, n. 328 - assimilati giuridicamente ed economicamente ai Piani di attività con prestazione lavorativa di tipo amministrativo)

Euro 4.007,00

- **Quota carico** Comuni Ferrera E. e Pieve A per Progetto funzionamento amministrativo Corpo intercomunale P.L. (2/3)

Euro 3.648,00

- **Comando Agenti di P.L.** c/o Comuni di Ferrera E. e Pieve A.

Euro 3.000,00

- **ATTIVITA' PROGRAMMATE RICHIEDENTI IMPEGNO LAVORATIVO SUPERIORE ALL'ORARIO ORDINARIO**

Euro 40.635,00

- **COMPENSI DESTINATI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ' COLLEGATI ALLA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI, EFFETTUATA SULLA BASE DEL BUDGET ASSEGNATO PER TALI FINALITA', IN PRESENZA DI RISULTATI AGGIUNTIVI APPREZZABILI RISPETTO AL RISULTATO ATTESO DALLA NORMALE PRESTAZIONE LAVORATIVA E DELLA METODOLOGIA GENERALE DI VALUTAZIONE PERMANENTE.**

Euro 8.150,95

Letto, confermato e sottoscritto.

Sannazzaro de' B., li 30.09.2008

PARTE PUBBLICA

Soriani Antonio f.to.....

Gambini Maria Grazia f.to

Piccinini Maristella f.to

Fassi Marinella f.to

Ramella Gianni f.to

Ponti Anna Lisa f.to

AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Vice-Sindaco - Fazzini Pierangelo f.to

PARTE SINDACALE

R.S.U.

Balzi Maria Luisa f.to

Laboranti Flavia f.to.....

Villa Francesca f.to

Pogliani Carola – Assente -

OO.SS. territoriali :

C.G.I.L. – Galantucci Anna f.to

C.I.S.L. – Cassinari Antonio f.to

U.I.L. – Poggi Maurizio f.to